



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con del D.Lgs. in data 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.8.2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto** in particolare l'art. 20 del citato decreto il quale al comma 1 prevede quanto segue:

*“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;*

**Dato atto** che a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Preso atto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.);

**Dato atto** che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, da effettuare entro il 30 settembre 2017;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Richiamata** la precedente deliberazione del Commissario Prefettizio n. 07 in data 26.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni e la ricognizione delle partecipazioni come previsto dall'art.24 del D.L.gs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ed approvato conseguentemente il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, soggette alla su citata revisione straordinaria:

- 1) Acqua Novara VCO S.p.A. – Via Triggiani n. 9 – NOVARA – quota di partecipazione posseduta direttamente nella Società 0,0159 %;

**Dato atto** che con la stessa deliberazione è stato stabilito, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del D.Lgs n. 175/2016, che l'atto di razionalizzazione periodica prevista dall' art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 troverà prima attuazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Ravvisata** ora la necessità di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal comune alla data del 31.12.2017, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

**Preso atto** che alla data della rilevazione risultano per questo Comune le seguenti partecipate:

Dirette: Acqua Novara VCO Spa, Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara, Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali, Consorzio Gestione Rifiuti Basso Novarese;

**Considerato** che rispetto ai Consorzi di gestione rifiuti e servizi socio assistenziali, trattasi di Consorzi obbligatori previsti da disposizioni di legge e che, unitamente agli ulteriori Case di Vacanze, Agenzia di accoglienza e promozione turistica non rientrano a giudizio di questa Amministrazione tra gli adempimenti previsti, così come già indicato nella delibera C.P. n. 07/17;

**Ritenuto** di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni

pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Ritenuto** in proposito di confermare le considerazioni e valutazioni indicate con la citata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 07 in data 26.09.2017 che di seguito si riportano:

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrando quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- la quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita
- non sussiste, relativamente ad Acqua Novara VCO, alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO;

**Viste** in proposito le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2018, le quali prevedono di unificare al suddetto adempimento, anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

**Dato atto** che le linee guida suindicate sono corredate da apposite schede allegate da utilizzare per la comunicazione dei dati riferiti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs 175/16, comprendenti lo schema di razionalizzazione società partecipate (All. 1), lo schema del censimento annuale delle partecipazioni (All. 2) e lo schema per il censimento dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (All. 3);

**Preso atto** che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

**Tenuto conto:**

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito con nota prot. n. 2345 del 18.08.2017, dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che a tal fine si è inoltre tenuto conto delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19 in data 19.07.2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**Preso atto** dell'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**Rilevato:**

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- che non ricorrono per questo Comune motivi per predisporre procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Preso atto** che per quanto concerne le società a controllo pubblico non è interessata dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Preso atto:**

- del parere espresso dall'Organo di revisione in data 28.12.2018 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Con** n. 11 voti a favore su n.11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

**D E L I B E R A**

1. Di **dare attuazione**, per i motivi espressi in narrativa, a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2017;
2. Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione citato in narrativa come allegato B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di **trasmettere** il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti richiamate in premessa dal attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del decreto-legge 24.6.2014 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 114 , unitamente alle schede All. 1, All. 2 ed All. 3 alle nuove citate linee guida, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di **non procedere** all'alienazione delle partecipazioni dando atto che non esistono i presupposti per detta alienazione stante le condizioni di questo Comune;
5. Di **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. Di **demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. Di **disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
8. Di **disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
9. Di **disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
10. Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to MANICA Morris)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
(GUGLIOTTA dott. Michele)

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 14/01/2019

Lì 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

---

#### ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)